



Tribunale di Sondrio

Ruolo Concordati preventivi n. 3-2016

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in data **06.07.2017** in persona dei sigg. magistrati:

dott. Giorgio Barbuto	Presidente
dott.ssa Claudia Marra	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice relatore

nel procedimento ex art. 161 L.F. presentato da:

CARROZZERIA CAVALLINI S.R.L.

con sede legale in Morbegno, Viale Stelvio n. 276/G (SO) - CAP 23017;
iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Sondrio numero REA SO - 57079,
Codice Fiscale e P. IVA 00750460149, forma giuridica: società a responsabilità limitata con unico
socio, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Alberto ROVAGNATI,
nato a Morbegno (SO) in data 30.04.1952, C.F. RVGLRT52D30F712G, assistita dall'Avv. Alberto
Gerosa con studio in Morbegno (SO), via Ninguarda n. 45;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **05.07.2017** celebrata avanti al giudice delegato,
esprensamente incaricato dal Collegio per gli adempimenti di cui all'art. 162 L.F.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

-la società debitrice in data 26.04.2017 ha depositato proposta, piano e documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F., nonché attestazione ex art. 160, co. 2 L.F. (Cfr. doc. 9) e la relazione ex art. 161, co. 3 L.F.;

-in data 26.05.2017 è stato acquisito parere preventivo da parte del Commissario Giudiziale;

-il piano concordatario depositato è stato qualificato come in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. con conseguente deroga all'obbligo di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari ex art. 160 L.F., ultimo comma;

-la proposta può essere così riassunta:

- prosecuzione "indiretta" dell'attività del ramo di azienda "carrozzeria" mediante la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda, con contestuale cessione all'affittuario delle scorte di magazzino;

- prosecuzione "diretta" dell'attività connessa al ramo d'azienda "commercio di autoveicoli", al fine di cedere i mezzi in giacenza;



- cessione dell'azienda in esercizio entro il 30.06.2020;
- recupero dei crediti iscritti nel piano.

Nel piano si prevedono:

- integrale pagamento delle spese di procedura;
- pagamento parziale del credito ipotecario di Credito Valtellinese S.p.a., che sarà parzialmente falcidiato;
- pagamento dei crediti chirografari nella misura del 4,23%.

La società è proprietaria del compendio immobiliare in Morbegno, via Stelvio n. 276/G come meglio individuato nel piano, la cui stima pari ad euro 1.830.686,22 (di cui euro 1.702.000,00 per il capannone ed euro 128.686,22 per l'impianto fotovoltaico) è stata prudenzialmente svalutata del 36%, così pervenendo all'importo iscritto nel piano di euro 1.171.639,18.

Il valore mobiliare dell'azienda è stato invece stimato in complessivi euro 72.489,64.

Gli autoveicoli in rimanenza (al 28.02.2017) sono stati stimati in euro 172.266,00 e nel piano tale importo è stato svalutato del 40% con un conseguente valore iscritto di euro 103.359,60.

I "lavori in corso" dell'autocarrozzeria ammontano al 28.02.2017 ad euro 46.500,00 come da allegato 7, al piano.

Gli "effetti attivi" ad oggi quasi tutti incassati sono stati inseriti nel piano senza alcuna svalutazione per il loro importo complessivo di euro 82.428,08.

I "crediti verso clienti" pari ad euro 58.406,00 sono stati iscritti nel piano per euro 36.337,54.

Il totale delle passività ammonta ad euro 2.947.456,61;

-il Tribunale con decreto depositato in data 29.06.2017 ha sollevato profili di inammissibilità del piano e ha fissato udienza ex art. 162 L.F. incaricando per la sua celebrazione il giudice delegato, riservando all'esito l'adozione di ogni ulteriore provvedimento;

-seguiva il deposito di memoria difensiva da parte del difensore di CARROZZERIA CAVALLINI S.R.L. in data 04.07.2017 e la celebrazione dell'udienza del 05.07.2017 con audizione della società debitrice, nella persona del suo A.U. e legale rappresentante, alla quale presenziava il P.M. il quale avanzava istanza di fallimento, nell'ipotesi in cui il Tribunale dichiarasse inammissibili proposta e piano;

OSSERVA

In ordine a proposta e piano

Nella proposta la società debitrice riferisce di aver optato per la "*concessione in affitto del ramo di azienda carrozzeria*" al fine di "*sgravare da qualsiasi rischio imprenditoriale i creditori della società e avere certezza degli importi da iscrivere nel piano*".

A prescindere dalla possibilità o meno di sussumere nella fattispecie di cui al concordato in continuità l'ipotesi in cui la gestione dell'azienda sia "indiretta", si deve constatare, quale rilievo assorbente, come non sia stato allegato al piano il contratto di affitto di azienda, né il preliminare di contratto di affitto di azienda sottoscritto dal terzo interessato, con l'ulteriore rilievo che l'ipotetica affittuaria sarebbe, invero, rappresentata da società non ancora costituita.



Si deve osservare come nel piano con continuità debba essere, invece, operata un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi. Tale analisi deve tradursi in un vero e proprio *business plan*, i cui contenuti non possono essere generici e privi di garanzie, pena la lesione di quell'interesse ad una corretta informazione alla platea dei creditori che è compito del Tribunale tutelare già nella fase di ammissione e pena l'indeterminatezza del contenuto del piano stesso.

I dati esposti (e segnatamente i flussi di cassa) devono pertanto essere adeguatamente illustrati e fondati su riscontri documentali in ragione della continuità e dei risultati attesi.

Pare evidente, quindi, che il pronosticato flusso rappresentato dai canoni per l'affitto del ramo di azienda per due anni (pari a complessivi euro 100.000,00), così come l'acquisto delle rimanenze su cui poggia il piano sono circostanze non supportate da alcun impegno contrattuale da parte della non meglio individuata società terza affittuaria.

Si consideri poi, come l'omessa individuazione della affittuaria (si ribadisce, ad oggi, società neppure costituita) inficia la stessa attestazione, volta a verificare il soddisfacimento dei creditori, tenuto conto dell'orizzonte temporale rappresentato dal periodo di gestione dell'azienda, che deve generare quel valore/flusso necessario per integrare il soddisfacimento dei creditori.

Come osservato, infatti, da elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, qui condivisa, la valutazione dell'attestatore si deve soffermare necessariamente sulla capacità imprenditoriale dell'affittuaria e sulle garanzie dalla medesima prestate.

Non essendovi, agli atti, alcun impegno da parte dell'affittuaria non si comprende, altresì, come possa procedersi ad offerte concorrenti ex art. 163 bis L.F. difettando un contratto di affitto o un impegno in tal senso debitamente supportato da garanzie costituente il termine di paragone.

Si consideri inoltre, come da relazione ex art. 160, co. 2 L.F. che *“il valore dell'attivo in caso di fallimento è stimato uguale a quello del concordato”* e la sola differenza tra l'ipotesi fallimentare e quella concordataria è rappresentata dal fatto che in caso di liquidazione al creditore ipotecario *“non andrebbero i frutti degli affitti di azienda”*, che però per le ragioni sin qui espresse costituiscono un'entrata priva di garanzia di sorta.

A tanto si aggiunga il rilievo critico evidenziato dal Commissario giudiziale nel parere preventivo e qui condiviso, ossia che *“nessuna garanzia è stata prevista nel piano con riferimento all'incasso delle rate connesse all'acquisto delle merci in rimanenza”*, essendo insufficiente la mera *“lettera di intenti”* acquisita dal Commissario giudiziale ed allegata al parere, peraltro limitata al 50% del prezzo e che *“non è previsto l'impegno, da parte dell'eventuale affittuario, di includere nella proposta di affitto, l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda oggetto del contratto medesimo, per cui la stessa potrà liberamente trovare diversa collocazione, fra cui anche la cessazione di ogni attività”*.

Parimenti generico è l'impegno prospettato nell'atto rubricato *“memoria di deduzioni d'udienza”* depositata telematicamente in data 04.07.2017 dalla società debitrice, ove riferisce di poter prospettare, in via gradata, la continuità diretta da parte di Carrozzeria Cavallini Srl di entrambe le attività di impresa (ossia il ramo di azienda *“carrozzeria”* ed il ramo d'azienda *“commercio di autoveicoli”*).

Assunto non suscettibile di apprezzamento da parte del Collegio in assenza di allegazione almeno sommaria di come possa sopperirsi, nel caso di continuità diretta, alla mancanza del flusso di cassa costituito dai canoni, fondanti appunto l'unico piano depositato, atteso il medesimo valore di realizzo dell'attivo costituito dal compendio immobiliare e mobiliare in ipotesi fallimentare.



In ragione, infatti, dello stato di decozione di Carrozzeria Cavallini Srl anche la prospettata continuità diretta da parte della società debitrice dell'attività aziendale, senza afflusso dei canoni di affitto del ramo di azienda, appare priva di garanzie di soddisfacimento del piano attese le esigue entrate dell'esercizio sino ad oggi proseguito in pendenza della presente fase prodromica alla richiesta di ammissione.

In ordine alla attestazione

L'assenza dell'allegazione di un impegno di soggetto terzo a sottoscrivere un contratto di affitto, neppure oggetto di proposta irrevocabile non esistendo ancora la costituenda società affittuaria, ha una ricaduta non di poco momento quanto agli stessi valori esposti nel piano e con riguardo ai limiti dettati dall'art. 160 co. 2 L.F..

L'attestatore ha, infatti, dichiarato come *“il valore di realizzo del patrimonio immobiliare della società in caso di liquidazione viene stimato identico a quello ipotizzato nel piano”* id est il trattamento per il creditore privilegiato sarebbe peggiore, attesa la componente falcidiata al chirografo.

L'attestatore precisa però che *“al creditore ipotecario in caso di liquidazione non andrebbero i frutti degli affitti del ramo di azienda previsti nel piano pari ad € 60.000,00 per i primi 24 mesi”*.

Ebbene tale flusso di cassa costituente il presupposto per l'invocata falcidia ex art. 160, co. 2 L.F. è rimesso ad una circostanza del tutto ipotetica, non essendovi agli atti, si ribadisce, alcuna proposta irrevocabile di affitto e nessuna garanzia quanto ai canoni prospettati; canoni che, peraltro, verrebbero meno nell'ipotesi in cui si optasse per la prosecuzione diretta dell'azienda.

Nel c.d. controllo di legittimità sostanziale al quale è chiamato il Tribunale sin dalla presente fase si deve osservare, dai rilievi che precedono, che la proposta concordataria sia lacunosa e la relazione del professionista inidonea ad assolvere alla funzione certificativa richiesta, in termini di non piena coerenza e completezza.

Inoltre non essendovi da parte dell'affittuario neppure una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda anche la determinazione dell'ammontare in capo al creditore privilegiato alle spese di procedura in caso di vendita del compendio immobiliare è disancorata da valori suscettibili di riscontro.

Si consideri, inoltre, che il professionista nel formulare il giudizio di miglior soddisfacimento deve considerare come alternative non solo l'ipotesi del fallimento (sicuramente l'ipotesi alternativa di più immediata percezione) ma anche la procedura concordataria avente modalità alternative, cioè la procedura che presenti carattere meramente liquidatorio; ipotesi liquidatoria che non necessariamente deve adottare le forme di liquidazione disaggregata, ma operi mediante una cessione in blocco dell'azienda.

Preso atto delle criticità sin qui illustrate, si deve osservare come la proposizione del piano ex art. 161 L.F., deve intendersi come proposizione di un piano fattibile, sicché la fattibilità si configura in concreto come una vera e propria condizione di ammissibilità della domanda (Cfr. tra le molte, Trib. Monza 17.10.2005); prognosi di positivo realizzo del piano che -nella specie- è da escludersi essendo carente e priva di garanzie il prospettato flusso di cassa, derivante dal contratto di affitto in commento, riverberandosi in termini di lacunosità non sanabile delle modalità attuative del piano richieste ex art. 161 L.F..



Conclusivamente quanto alla “modalità” di adempimento del piano si rileva la carenza rappresentata dalla mancata allegazione del contratto di affitto o di proposta irrevocabile d'affitto con contestuali garanzie per l'assolvimento dei pagamenti dei canoni.

Le generiche prospettazioni avanzate dalla società debitrice nella memoria autorizzata, come ribadite in udienza, essendo prive di allegazioni e riscontri suscettibili di apprezzamento precludono la concessione di termini per integrazioni in quanto non aventi carattere marginale e anche alla luce del rilievo che nel decreto di convocazione erano stati già illustrati compiutamente i profili di inammissibilità, con conseguente rigetto della relativa istanza.

PQM

Visto l'art. 162, co. 2 L.F.

- rigetta la richiesta di assegnazione di termini;
- dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria;
- provvede sull'istanza di fallimento avanzata dal P.M. alla udienza del 05.07.2017, come da separata sentenza.

SI COMUNICHI alla società debitrice.

Così deciso in Sondrio nella Camera di Consiglio del **06.07.2017**.

Il Giudice delegato ed estensore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott. Giorgio Barbuto

